

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

§§sezione§§

DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L. 3/2012

Il Giudice Designato, da [REDACTED]

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata in data 20.6.19 da [REDACTED], rappresentata e difesa per procura in atti dagli [REDACTED] e con l'ausilio dell'OCC [REDACTED].

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede la messa a disposizione di un importo di euro 1.000,00, nonché di una quota parte della retribuzione mensile per quattro anni, al fine di ripianare i debiti contratti

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b e che è possibile escludere dalla liquidazione il motociclo di proprietà della ricorrente, attesa la sostanziale mancanza di valore attestata dall'OCC e considerata la necessità dello stesso nell'organizzazione di vita della medesima;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo, con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede e ha dichiarato altresì di essere disponibile ad assumere la funzione di liquidatore dei beni ex art. 14quinquies l. 3/2012;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

nomina Liquidatore [REDACTED]

esclude dalla liquidazione il motociclo Honda [REDACTED]

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. 3/2012

non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012 (20.6.19);

ordina la consegna dell'importo di euro 1.000,00 asseritamente messo a disposizione nonché della quota mensile di retribuzione pari a euro 350,00;

dispone che il liquidatore:

- 1) proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC - Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 24 giugno 2019

Il Giudice Designato

